



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 172 del 10/11/2022

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI E PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **novembre** alle ore **13:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente
AMAROSSI VALERIA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI E PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

- Delibera di C.C. n. 23 del 21.03.2022 ad oggetto: *"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024-Nota di aggiornamento"*;
- Delibera di C.C. n. 24 del 21.03.2022 ad oggetto: *"Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024"*;
- Delibera di G.C. n. 27 del 23.03.2022 ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore"*;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- l'articolo 40, commi 3-bis e 3quiquies, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce *"3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. "3-quiquies. ... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."*;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- l'articolo 23, commi 2 e 3, del d.lgs. 75/2017, che dispone: *"2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";*

RICORDATO che:

- l'articolo 8, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, stabilisce: *"Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.";*
- in data 21 gennaio 2020 è stato stipulato il nuovo CCDI, attuativo del CCNL 21 maggio 2018 Comparto funzioni locali, il quale contiene la disciplina normativa per il triennio 2019/2021 applicabile al personale di questa Amministrazione comunale;
- il suddetto ccidi risulta tuttora in vigore, sino alla stipula del nuovo e nelle more della stipula del nuovo CCNL comparto funzioni locali;

RICHIAMATO l'articolo 67, commi da 3 a 7, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, che stabilisce:

"3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";

RICHIAMATA la determinazione n. 522 del 11 Dicembre 2018, con la quale:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- è stato confermato il limite complessivo del trattamento accessorio dell'ente nella somma di € 295.422,31, comprensivo del fondo delle posizioni organizzative per € 111.620,42;
- è stato definito l'unico importo consolidato delle risorse decentrate ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL 21 maggio 2018 in € 226.889,78;

DATO atto che la Giunta comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore; pertanto, formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante di parte pubblica;

VALUTATA la necessità di emanare appositi indirizzi per:

- lo stanziamento di risorse variabili per la costituzione del fondo delle risorse decentrate;
- la contrattazione integrativa;

DATO ATTO che in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 67 commi da 3 a 7 e art. 68 comma 1 del CCNL 21/5/2018 Comparto Funzioni Locali, si ritiene opportuno valutare quanto segue:

- 1) l'eventuale implementazione delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera a), derivanti da sponsorizzazioni, nel limite del 5% dei relativi introiti;
- 2) l'eventuale implementazione del fondo, una tantum, con i residui della parte stabile del fondo dell'anno precedente ex art. 68 comma 1 CCNL 21/5/2018 ai sensi del quale *"...Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*;
- 3) l'eventuale implementazione del fondo ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d) per importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
- 4) l'eventuale implementazione ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) di risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale;
- 5) l'eventuale implementazione del fondo una tantum con le risorse residue ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera e) per eventuali risparmi accertati a consuntivo sul lavoro straordinario;
- 6) l'eventuale implementazione di cui all'art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b) nell'importo da stabilire in relazione agli obiettivi di performance;
- 7) l'eventuale implementazione di cui all'art. 67 comma 3 lettera h) e comma 4;

RICORDATO che con propria deliberazione n. 88/2022 è stato approvato il Piano degli obiettivi/piano della performance triennio 2022-2024;

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis, del Testo unico, *"il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 150/2009 sono unificati, organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione"*;

RITENUTO che gli obiettivi strategici ed operativi di tutti i Settori e Servizi comunali inseriti nel Piano obiettivi 2022 configurino la fattispecie di *"obiettivi dell'ente, anche di*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

mantenimento, definiti nel piano della performance” indicati all’articolo 67, comma 5, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018;

VALUTATO di destinare al fondo delle risorse decentrate la somma di € 5.000,00 vincolata al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, intendendo la medesima liquidabile se gli obiettivi verranno raggiunti complessivamente per almeno il 90%;

DATO atto che, in attesa dell’approvazione del nuovo sistema di valutazione unico, si applicherà il sistema di misurazione e valutazione della performance attualmente vigente;

RITENUTO infine di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica, nelle more della stipula del CCNL Comparto funzioni locali 2019/2021, le seguenti direttive per la contrattazione decentrata:

- applicare i criteri degli istituti contrattuali definiti nel nuovo CCDI sottoscritto in data 20 dicembre 2019, stipulato secondo le specificità di questa Amministrazione comunale, in termini di servizi erogati e di profili professionali presenti e prevedere eventuali aggiornamenti di tipo accessorio rispetto all’impianto generale che si rendessero opportuni;
- definire i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance e per le progressioni economiche che salvaguardino i principi di premialità, meritocrazia e selettività;
- rinviare alla contrattazione annuale delle risorse la definizione di puntali *“criteri di ripartizione delle risorse disponibili”*;
- mantenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all’atto unilaterale di cui all’articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;
- in sede di definizione delle risorse decentrate per l’anno 2022 destinare, ai sensi dell’articolo 68, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018, almeno il 30% delle risorse variabili alla performance individuale;
- la destinazione di una quota parte di risorse stabili disponibili, per la realizzazione di progressioni economiche orizzontali;

ACQUISITA l’istruttoria del presente provvedimento redatta dalla Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia, consistente nella presente proposta di deliberazione;

RICORDATO che le somme del fondo 2022 trovano copertura negli attuali stanziamenti del bilancio 2022-2024 missione 1, programma 10, capitoli: 710110/6, 710110/66, 710110/77, 710110/99, 7701007/77 e 770110/99;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Vice Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto comporta;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto necessario costituire quanto prima il fondo delle risorse decentrate ed avviare le conseguenti trattative sindacali;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

Si da' atto che il vice sindaco Miselli e gli assessori Amarossi, Benassi e Roncarati partecipano alla seduta tramite collegamento in videoconferenza;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto che, in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti, richiamate nella premessa costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stanziati le seguenti somme tra le risorse variabili per l'anno 2022:

Art. 67, comma 3, lettera c)	Incentivo funzioni tecniche (compresi oneri e irap)	41.326,98
Art. 67, comma 3, lettera d)	Ratei Ria personale cessato anno 2021	0,00
Art. 68 comma 1	Economie parte stabile anno 2021	5.663,30

2. di stanziare altresì, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018 la somma di € 5.000,00, vincolata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente previsti nel Piano della Performance, intendendo la medesima liquidabile se gli obiettivi verranno raggiunti complessivamente per almeno il 90%;

3. di fornire al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nelle more della stipula del CCNL Comparto funzioni locali 2019/2021, i seguenti indirizzi per la contrattazione decentrata:

- applicare i criteri degli istituti contrattuali definiti nel nuovo CCDI sottoscritto in data 20 dicembre 2019, stipulato secondo le specificità di questa Amministrazione comunale, in termini di servizi erogati e di profili professionali presenti e prevedere eventuali aggiornamenti di tipo accessorio rispetto all'impianto generale che si rendessero opportuni;
- definire l'utilizzo delle risorse decentrate per l'attribuzione dei premi correlati alla performance e per le progressioni economiche secondo i principi di premialità, meritocrazia e selettività;
- rinviare alla contrattazione annuale delle risorse la definizione di puntali "*criteri di ripartizione delle risorse disponibili*";
- mantenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- in sede di definizione delle risorse decentrate per l'anno 2022 destinare, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018, almeno il 30% delle risorse variabili alla performance individuale;
- la destinazione di una quota parte di risorse stabili disponibili, per la realizzazione di progressioni economiche orizzontali;

4. di demandare il Vice Segretario con il supporto della Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, la costituzione formale del fondo 2022, previa acquisizione della positiva certificazione dell'organo di revisione sulla relazione tecnico-finanziaria da predisporre secondo lo schema del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente con separata votazione

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di consentire la tempestiva costituzione del fondo risorse decentrate del corrente anno ed il conseguente avvio delle trattative sindacali.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA